

Codice A1824A

D.D. 17 maggio 2023, n. 1395

Foresta Regionale Val Sessera - Concessione di terreni e fabbricati rurali costituenti l'Alpe Collette di Sopra, comune di Valdilana (BI), all'Azienda Agricola Bello Silvana (codice soggetto 47572 Bello Silvana), per uso pascolivo (pascipascolo). Accertamento canone Euro 325,00 - Cap. 30195/23 - Accertamento cauzione Euro 60,00- Cap. 68080/23 - Impegno Euro 60,00 - Cap. 448040/23, del Bilancio finanziario gestionale.



ATTO DD 1395/A1824A/2023

DEL 17/05/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1824A - Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale

OGGETTO: Foresta Regionale Val Sessera – Concessione di terreni e fabbricati rurali costituenti l'Alpe Collette di Sopra, comune di Valdilana (BI), all'Azienda Agricola Bello Silvana (codice soggetto 47572 Bello Silvana), per uso pascolivo (pascipascolo). Accertamento canone Euro 325,00 – Cap. 30195/23 - Accertamento cauzione Euro 60,00– Cap. 68080/23 - Impegno Euro 60,00 – Cap. 448040/23, del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023.

Vista la:

- D.G.R. n. 7–4281 del 10.12.2021 - Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. Riorganizzazione delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con Deliberazioni della Giunta Regionale 29 ottobre 2019, n. 4-439, n. 1-975 del 4.02.2020, n. 1-2165 del 29.10.2020, n. 30-2984 del 12.03.2021, n. 6-3258 del 21.05.2021, n. 10-3440 del 23.06.2021 e n. 18-3631 del 30.07.2021, che ha assegnato le competenze riguardanti la gestione dei vivai forestali e delle proprietà silvo-pastorali regionali, al Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale A1824A, con decorrenza dal 01.02.2022.

Premesso che:

- l'Azienda Agricola Bello Silvana - partita I.V.A. 01704600020, codice fiscale BLLSVN56C49B505C, con nota pervenuta il 03/02/2023, prot. N° 4781/A1824A, ha inoltrato un'istanza intesa ad ottenere il rilascio della concessione di terreni e fabbricati rurali facenti parte della Foresta Regionale Val Sessera, siti nel comune di Valdilana (BI) distinti a catasto come segue:
 - foglio 2, particella 5;
 - foglio 2, particelle 2 AA e AB – 6 AA e AB – 7 – 16 – 92 AA e AB;
- aventi una superficie complessiva di 23.09.90 ha, per uso pascolivo (pascipascolo), per la durata di anni 6 (sei), dal 2023 al 2028, limitatamente al periodo annuale del pascolo così come

descritto nell'art. 46, comma 2 del "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4":

Altitudine (metri s.l.m.)	Inizio pascolamento	Termine pascolamento
Inferiore a 800	sempre	
Tra 800 e 1.500	31 marzo	30 ottobre
Oltre 1.500	15 maggio	15 ottobre

per un carico massimo di bestiame (equino, bovino, ovino e caprino) pari a un UBA per ettaro;

Dato atto che:

- il concessionario ha presentato istanza oltre il termine previsto di 120 giorni antecedenti la naturale scadenza, si è provveduto ad istruire l'assegnazione in uso del bene regionale come nuova concessione, così come indicato dall'art. 14 del Regolamento regionale 3/R.

- in data 08/02/2023, prot. N° 5686/A1824A, è stata inviata al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 14/2014, art. 15);
- si è verificato che tale istanza non necessitava di alcun progetto definitivo in quanto la richiesta di concessione riguardava l'uso di terreni pascolivi (D.P.G.R 21/02/2013 n. 3/R, art. 3, comma 2, paragrafo c);
- come previsto dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale":

si è data notizia della presentazione dell'istanza tramite le seguenti pubblicazioni (D.P.G.R 21/02/2013 n. 3/R, art. 5, comma 2):

Albo pretorio del Comune di Valdilana (BI) in data 08/02/2023 prot. N° 5687/A1824A;

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 08/02/2023 prot. N° 5690/A1824A.

Dato atto che:

- a seguito della pubblicazione degli avvisi relativi alla domanda di concessione di cui sopra, non sono pervenute ulteriori istanze concorrenti per l'utilizzo dello stesso bene per analoghe finalità;
- si è provveduto a trasmettere al concessionario il disciplinare di concessione (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 8, comma 1) con nota del 21/03/2023 prot. N° 12511/A1824A;
- il concessionario ha preso visione della bozza del disciplinare trasmesso con nota del 21/03/2023 prot. N° 12511/A1824A producendo l'originale firmato per accettazione in data 27/04/2023, prot. N° 18260/A1824A;
- la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica amministrazione, a qualunque titolo, attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto;
- gli importi riferiti al canone relativo al periodo pascolivo 2023, per un importo di Euro 325,00 e dell'importo cauzionale per un importo di Euro 60,00 (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 7, comma 2), verranno caricati sul Portale Enti creditori tramite una lista di carico di complessivi Euro 385,00, riferibile ai debiti certi, liquidi ed esigibili ascrivibili al soggetto citato in premessa, a cui dovrà essere associato il numero di ogni singolo accertamento assunto con il presente provvedimento, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti;
- al soggetto debitore verrà inviato un avviso di pagamento che conterrà un codice IUUV (=Identificativo univoco di versamento), che dovrà essere utilizzato al momento della transazione;

- vi è la necessità di accertare la somma complessiva di Euro 385,00, così suddivisa:
Euro 325,00, sul capitolo 30195 del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023, a titolo di canone riferito alla stagionalità pascoliva 2023 – unica soluzione anticipata da versare nel 2023, rinviando l'accertamento delle annualità successive alla riconferma della concessione;
Euro 60,00, sul capitolo 68080 del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023, a titolo di cauzione;
- vi è la necessità di impegnare l'importo di Euro 60,00, sul capitolo 448040 del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023, a titolo di cauzione;
con il codice soggetto n° 47572 (Bello Silvana) - denominazione: Azienda Agricola Bello Silvana - partita I.V.A. 01704600020, codice fiscale BLLSVN56C49B505C, di cui all'anagrafica debitori della Regione Piemonte;
- gli accertamenti non sono stati già assunti con precedenti atti come da D.G.R. 12-5546 del 29.08.2017 e succ. Circolare 30568/A11000 del 02.10.2017;
- il presente provvedimento non è soggetto alla trasparenza ai sensi degli artt. 15 – 23 – 26 del D.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- è stata attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016 e successiva D.G.R. n.1-3361 del 14/06/2021;
- il presente provvedimento rispetta i tempi previsti dal Regolamento Regionale 3/R/2013.

Ritenuto quindi di:

poter provvedere all'assegnazione del bene regionale richiesto per la durata di anni 6 (sei), dal 2023 al 2028, limitatamente al periodo annuale del pascolo così come descritto nell'art. 46, comma 2 del "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, al canone annuo di Euro 325,00 ed alle altre condizioni presenti nell'allegato atto di concessione.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 3 e 16 del D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29 Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, come modificato dal D.lgs 470/93;
- l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- l'art. 16 della legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", così come modificato dall'art. 27 della legge regionale n. 22 del 6 agosto 2009 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009";
- D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- articolo 10 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 "Legge finanziaria per l'anno 2012";
- artt. 15 - 23 - 26 del D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale";
- Regolamento Regionale di Contabilità n. 9 del 16 luglio 2021;
- DGR 1 - 4936 29/04/2022 Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte;
- Legge regionale n. 6 del 24 aprile 2023 - Bilancio di previsione finanziario 2023-2025.;
- DGR 1 - 6763 - 27/04/2023 "Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025";

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato:

1) di rilasciare all'Azienda Agricola Bello Silvana - partita I.V.A. 01704600020, codice fiscale BLLSVN56C49B505C, la concessione di terreni facenti parte della Foresta Regionale Val Sessera, siti nel comune di Valdilana (BI), distinti a catasto come segue:

- foglio 2, particella 5;

- foglio 2, particelle 2 AA e AB – 6 AA e AB – 7 – 16 – 92 AA e AB;

aventi una superficie complessiva di 23.09.90 ha , per uso pascolivo (pascipascolo), con un carico massimo di bestiame (equino, bovino, ovino e caprino) pari a un UBA per ettaro;

2) di fissare la durata della suddetta concessione in anni 6 (sei), dal 2023 al 2028, limitatamente al periodo annuale del pascolo così come descritto nell'art. 46, comma 2 del "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4":

Altitudine (metri s.l.m.)	Inizio pascolamento	Termine pascolamento
Inferiore a 800	sempre	
Tra 800 e 1.500	31 marzo	30 ottobre
Oltre 1.500	15 maggio	15 ottobre

al canone annuo di Euro 325,00, approvando tutte le condizioni presenti nell'allegato atto di concessione;

3) di determinare in Euro 60,00 l'importo cauzionale previsto dall'art. 7, comma 6 del D.P.G.R. 21/02/2013 n. 3/R;

4) di accertare l'importo di Euro 325,00, sul capitolo 30195 del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023, come canone riferito al periodo pascolivo 2023 (unica soluzione anticipata) - Soggetto debitore: Azienda Agricola Bello Silvana - partita I.V.A. 01704600020, codice fiscale BLLSVN56C49B505C,(codice soggetto 47572 Bello Silvana), la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando l'accertamento delle annualità successive alla riconferma della concessione;

5) di accertare l'importo di Euro 60,00, sul capitolo 68080 del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023, come importo cauzionale, Soggetto debitore: Azienda Agricola Bello Silvana - partita I.V.A. 01704600020, codice fiscale BLLSVN56C49B505C (codice soggetto 47572 Bello Silvana), la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6) di impegnare la somma di Euro 60,00 sul Capitolo 448040 del Bilancio finanziario gestionale

2023-2025, annualità 2023, come importo cauzionale – Azienda Agricola Bello Silvana - partita I.V.A. 01704600020, codice fiscale BLLSVN56C49B505C (codice soggetto 47572 Bello Silvana), la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per consentire la restituzione del deposito cauzionale, qualora ne sorgano i presupposti e previa richiesta scritta del concessionario, sul capitolo di spesa del relativo bilancio corrispondente al Cap. 448040 del bilancio 2023.

Il presente provvedimento non è soggetto alla trasparenza ai sensi degli artt. 15 – 23 – 26 del D.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Avverso il presente atto è possibile ricorrere al T.A.R. entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto e/o dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Funzionario Estensore
(Valeria Scovero)

LA DIRIGENTE (A1824A - Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale)

Firmato digitalmente da Maria Gambino

Allegato

ATTO DI CONCESSIONE DI TERRENI E FABBRICATI RURALI FACENTI PARTE DELLA FORESTA REGIONALE "VAL SESSERA", COSTITUENTI L'ALPE COLLETTE DI SOPRA, COMUNE DI VALDILANA (BI), ALL'AZIENDA AGRICOLA BELLO SILVANA, PER USO PASCOLIVO (PASCIPASCOLO).

Con il presente atto la Regione Piemonte, c.f. 80087670016, rappresentata dalla Responsabile del Settore Lavori in Amministrazione Diretta di Sistemazione Idraulico-Forestale, di Tutela del Territorio e Vivaistica Forestale, Dott.ssa Maria Gambino nata a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] domiciliata ai fini del presente contratto, presso la sede regionale di Torino, C.so Bolzano n° 44, abilitata alla stipulazione della presente scrittura privata dall'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n° 23,

C O N C E D E

all'Azienda Agricola Bello Silvana, con sede a Scopello (VC), Frazione Casa Pareti n° 8, partita I.V.A. 01704600020, codice fiscale [REDACTED], legalmente rappresentata dalla titolare Sig.ra Bello Silvana nata a [REDACTED] il [REDACTED], domiciliata ai fini del presente atto presso la sede dell'omonima Azienda Agricola, l'uso di terreni e fabbricati rurali, facenti parte della Foresta Regionale "Val Sessera", siti in comune di Valdilana (BI), distinti a catasto come segue:

- fabbricati - foglio 2, particella 5;
- terreni - foglio 2, particelle 2 AA e AB – 6 AA e AB – 7 – 16 – 92 AA e AB;

come da cartografia allegata, aventi una superficie complessiva di 23.09.90 ha, per un carico massimo di bestiame (equino, bovino, ovino e caprino) pari a 1 UBA per ettaro. La concessione verrà assentita sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

Art.1 - La concessione avrà la durata di anni 6 (sei), dal 2023 al 2028 limitatamente

al periodo annuale del pascolo, così come descritto nell'art. 46 punto 2 del "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4":

Altitudine (metri s.l.m.)	Inizio pascolamento	Termine pascolamento
Inferiore a 800	sempre	
Tra 800 e 1.500	31 marzo	30 ottobre
Oltre 1.500	15 maggio	15 ottobre

ed alla scadenza si intenderà risolta di pieno diritto, senza bisogno di preventiva reciproca disdetta. Il concessionario qualora intenda ottenere il rinnovo della concessione dovrà presentare apposita istanza all'Amministrazione Regionale almeno centoventi giorni prima della scadenza, restando convenuto che ove il concessionario resti in possesso del bene oltre la scadenza, sarà tenuto a corrispondere i ratei di indennizzo nella misura che verrà determinata, in maniera insindacabile e comunicata dall'Ente proprietario.

Art. 2 - Il canone annuo è fissato nella somma di Euro 325,00, da corrispondersi come previsto dagli art. 16 e 17 del Regolamento regionale n° 3/R, "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale", approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, 21 febbraio 2013, n° 83-5423, entro la data di inizio della concessione. Ad ogni scadenza annuale il canone verrà aggiornato in misura pari alle variazioni accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Ai fini del calcolo sono considerate le variazioni ISTAT verificatesi nel mese di dicembre antecedente la data di inizio della concessione, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno

successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora. Il concessionario ha costituito l'aggiornamento cauzionale previsto dall'art. 7 del D.P.G.R. 21/02/2013 n. 3/R, di Euro 60,00, ad integrazione di quelli precedentemente versati di Euro 9,00, in relazione al contratto rep. n° 1058 del 27.06.2011, di Euro 61,97, in relazione al contratto rep. n° 730 del 02.06.1999 e di Euro 28,00, in relazione al contratto rep. n° 910 del 28.02.2005, di Euro 4,00 in relazione al contratto rep. n° 1191 del 18.07.2017.

Art. 3. - In caso di rinuncia da parte del concessionario, prima della scadenza della concessione, da notificare all'Amministrazione Regionale a mezzo di lettera raccomandata, la parte sarà tenuta al pagamento del canone dovuto relativo all'annualità in corso.

Art. 4 - Il carico massimo di bestiame (equino, bovino, ovino e caprino), ai fini della buona conservazione della cotica erbosa del pascolo medesimo, non deve superare il rapporto di 1 UBA per ettaro. Il pascolo deve essere suddiviso in comparti, in rapporto alla superficie ed al numero dei capi, in modo da evitare il sovraccarico, la lunga permanenza del bestiame ed ottenere lo sfruttamento dell'erba alla sua piena maturazione. Il concessionario s'impegna a mantenere il pascolo nelle migliori condizioni, impedendo lo sconfinamento del bestiame pascolante, obbligandosi a consegnarlo, al termine della concessione libero da ogni materiale estraneo e a non bruciare i pascoli oggetto del presente atto.

Art. 5 - Il concessionario si dichiara responsabile e garante per qualsiasi danno o pregiudizio che potesse derivare non solo alla proprietà data in uso ma anche a terzi, sollevando sempre l'Amministrazione Regionale da qualunque azione promossa da terzi per danni o molestie e sopportandone i relativi oneri. E inoltre

obbligo del concessionario farsi carico della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dall'utilizzo dei beni immobili di cui alla presente concessione.

Art. 6 - L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente concessione, senza che il concessionario abbia diritto ad indennità di risarcimento o compensi qualsiasi, salvo il rimborso della quota parte di canone annuo già corrisposta anticipatamente per il periodo di mancato utilizzo del bene.

Art. 7 - Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del concessionario. Le opere aventi carattere straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate dal concedente.

Art. 8 - E' vietato al concessionario cedere sia a titolo gratuito che oneroso, in tutto o in parte, la presente concessione senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione Regionale, pena la revoca della concessione.

Art. 9 - I funzionari dell'Amministrazione Regionale potranno accedere, in ogni momento e per qualsiasi circostanza, ai beni dati in concessione, per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione stessa.

Art. 10 - Il concessionario rinuncia a qualsiasi richiesta di riduzione canone o d'indennizzo nei confronti dell'Amministrazione regionale, per la riduzione della superficie pascoliva e/o della produzione foraggera, dovuta a cause naturali o artificiali.

Art. 11- Il concessionario dovrà adempiere alle prescrizioni di legge in materia di agricoltura e foreste ed alle norme comunali, denunciando immediatamente agli organi competenti, tutti gli animali ammalati di malattie infettive, diffuse o comunque sospette, secondo le vigenti norme di Polizia Veterinaria (D.P.R.

08.02.1954 n. 320 e succ. modificazioni) e in conformità ai provvedimenti emanati dal Servizio Veterinario

Art. 12 - Al termine della concessione, il concessionario dovrà restituire il bene nello stato in cui a quel momento si trova, riconoscendo espressamente che eventuali spese autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite all'Amministrazione Regionale senza compenso alcuno, salvo la facoltà della stessa Amministrazione di richiedere la remissione in pristino del bene a cura e spese del concessionario. Analogo diritto spetta alla Regione nelle ipotesi di rinuncia da parte del concessionario o di revoca della concessione.

Art. 13 - La presente concessione è revocabile in ogni momento con semplice diffida qualora il concessionario non dovesse attenersi alle condizioni in essa previste nonché a tutte le altre prescrizioni legislative ed amministrative comunque attinenti la concessione stessa.

Art. 14 - Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del concessionario.

Vercelli, li

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

Le parti approvano senza riserva e cumulativamente tutte le condizioni del presente contratto. Inoltre ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile dichiarano di approvare specificatamente le condizioni previste agli artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-12-13-14.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

E=-9800

N=30900

6 Particelle: 2,5,6,7,16,92

